(38) Il Regno Unito non è vincolato dalla decisione 2005/387/GAI e non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2005/387/GAI, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le seguenti nuove sostanze psicoattive sono sottoposte a misure di controllo in tutta l'Unione:

- a) 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(2-metossibenzil) fenetilammina (25I-NBOMe);
- b) 3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)-cicloesil)metil] benzamide (AH-7921);
- c) 3,4-metilendiossipirovalerone (MDPV);
- d) 2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesanone (metossietamina).

Articolo 2

La decisione 2014/688/UE è sostituita, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine entro cui sottoporre le sostanze 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(2-metossibenzil)fenetilammina (251-NBOMe), 3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino) cicloesil)metil]benzamide (AH-7921), 3,4-metilendiossipirovalerone (MDPV) e 2-(etilamino)-2-(3-metossifenil) cicloesanone (metossietamina), a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalle rispettive legislazioni, ai sensi dell'articolo 2 della decisione 2014/688/UE.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Lussemburgo, l'8 ottobre 2015

Per il Consiglio Il presidente J. ASSELBORN

15CE2301